RICORSO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981

Sono titolare di un orto sociale situato nell'area denominata di Bosco Baronio, esterna all'omonimo Parco, che ho ottenuto in concessione dal Comune di Ravenna in quanto pensionato (allegato 1). Sono in regola col pagamento del canone corrispettivo (allegato 2).

Cap. 1

La concessione d'uso di tale orto è disciplinata dal "REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DEI TERRENI COMUNALI ADIBITI AD ORTI", approvato, con forza di legge, dal Consiglio comunale di Ravenna con delibera n. 122 del 7 novembre 2013 P.G. 141310 (http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Decentramento/Sede-Centrale/Normativa/Regolamento-per-la-conduzione-e-la-gestione-dei-terreni-comunali-adibiti-ad-orti), dal quale trascrivo in corsivo, tra virgolette, alcuni degli obblighi e delle responsabilità a mio carico: "provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato" (art. 3); "mantenere ordinato e pulito il proprio orto e le zone limitrofe" (art. 8); divieto di "commercializzare i prodotti" (art. 9). Sono motivo di revoca della concessione, tra l'altro, "l'inosservanza" degli obblighi regolamentari e "l'incuria dell'area assegnata" (art. 11). "L'assegnatario, in qualità di custode dell'orto, è responsabile ai sensi dell'art. 2051 del codice civile per il danno cagionato dalle cose in custodia" (art. 12). Pare fuori discussione che adempiere a tali obblighi e responsabilità corrisponda già di per sé ad una delle "situazioni di necessità" per cui, entro le "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" (DPCM 10 aprile 2020, art. 1), "sono consentiti gli spostamenti" dalla propria abitazione (comma 1, lettera a). Aggiungerei: sacrosanti.

Cap. II

Tuttavia, il provvedimento sanzionatorio in questione, sebbene indichi la violazione dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, mi è stato applicato a norma del suddetto DPCM 10 aprile 2020, applicando la disposizione secondo cui "è vietato l'accesso del pubblico a parchi/ville/aree gioco/o giardini pubblici" (art. 1, comma 1, lettera e). Orbene: un'area per la coltivazioni di ortaggi non può essere assimilata, neppure lontanamente, a nessuna di tali fattispecie; in ogni caso, questi orti sono esterni al vicino parco pubblico Bosco Baronio, con cui non hanno nulla a che fare; costituiscono un'area dove l'accesso del pubblico non si pone neanche, essendo conferita ad uso privato; vi possono ovviamente accedere i soggetti che per impegni di lavoro e/o di vigilanza ne hanno l'obbligo (si veda il cap. I), non da meno dei parchi stessi (si veda il cartello allegato 3).

Nessun altra norma del medesimo decreto mi è stata contestata, per cui non sarei tenuto a "discolparmi" da null'altro. Tuttavia, mi permetto di rappresentare alla S.V, *ad abundantiam*, che, recandomi a curare e a controllare il mio orto in quella circostanza, ho mantenuto il rigoroso rispetto di ogni altra norma che tale decreto detta (art. 1, comma 1) sugli spostamenti dalla propria abitazione, anche nelle sue "interpretazioni" più draconiane.

Infatti: 1) ero in una delle "situazioni di necessità" (lettera a) che consentono gli spostamenti da casa per i suddetti obblighi regolamentari di "provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato" e di "mantenere ordinato e pulito il proprio orto e le zone limitrofe", il che richiede di non far seccare il terreno e le piante, né di far marcire gli ortaggi maturi, né di far crescere le erbacce, di prevenire e rimediare i danni dalle intemperie, di fronteggiare le infestazioni e le proliferazioni di insetti e animali nocivi, e per esercitare la suddetta responsabilità di custode dell'orto ai sensi del codice civile; 2) stavo bene di salute, non ero

positivo al virus, non ero in quarantena (lettere b-c); 3) non ho concorso a nessun assembramento (lettera d); 4) non svolgevo attività ludica o ricreativa all'aperto (anzi avrei voluto lavorare), non svolgevo attività motoria, mi tenevo molto oltre un metro di distanza da ognuna delle rare persone presenti o passanti nei paraggi (lettera f); ho seguito il percorso più breve dalla mia abitazione, come consigliato e consigliabile; ho sottoscritto, nei termini che gli agenti accertatori mi hanno proposto, il modulo di autodichiarazione da loro predispostomi, affermando anche che ero diretto al mio orto per finalità lavorative.

Cap. III

Successivamente all'accaduto, esattamente mercoledì 22 aprile di primo mattino, sono venuto a conoscenza della seguente testuale risposta sulla materia in questione data da codesta Prefettura a cittadini: "La coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel codice ATECO 01 e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Qualora il terreno agricolo sia inserito negli orti sociali, verrà garantito un costante controllo affinché vengano rigorosamente rispettate le misure precauzionali per contrastare il virus COVID-19 e vengano evitati gli assembramenti".

Cap. IV

Il 23 aprile 2020, con effetto fino al 3 maggio, è entrata in vigore l'ordinanza del presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, la quale, affermando (art. 1, lettera a) che "è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all'interno di orti urbani e comunali", nulla ha concesso rispetto a quanto era già consentito dal DPCM 10 aprile 2020, nei termini esplicitati da tempo sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri (si veda il combinato di cui all'allegato) e fatti propri dalla Prefettura di Ravenna. Infatti l'art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 ha limitato il potere delle ordinanze regionali "a misure ulteriormente restrittive" rispetto ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Come, in effetti, è stata invece "ulteriormente restrittiva" la disposizione contenuta nell'ordinanza regionale stessa, secondo cui le attività interne ad orti "potranno avvenire esclusivamente all'interno del proprio comune di residenza".

Dunque, ai fini di questo ricorso, la suddetta ordinanza regionale vale solo come conferma della già sussistente legittimità delle attività di produzione per autoconsumo svolte negli orti comunali (come in quelli privati del resto, nulla distinguendo al riguardo il DPCM 10 aprile 2020).

Tali "interpretazioni autentiche" della disposizione fornite dapprima da codesto Ufficio territoriale del Governo e poi anche dalla Regione - entrambe a pochissimi giorni dall'avvenuta contestazione - appaiono idonee a disciplinare con efficacia retroattiva anche situazioni pregresse: la natura regolamentare stessa del DPCM consente l'emissione di successivi provvedimenti esplicativi/modificativi rispetto ad ipotesi obiettivamente legittime.

Ma se, per inaudita assurdità, ciò valesse solo dal 23 aprile, per effetto ex novo dell'ordinanza regionale, resterebbe sempre applicabile il *favor rei*, quale principio generale di diritto comunitario.

Chiedo	pertanto	che I	la S.V.	accognendo	11 presente	ricorso,	pronunci	l'annullamento	aei	provvedimento
sanzionatorio posto a mio carico, di cui in epigrafe.										

Ravenna,	
Kavenna.	
- to · •	